



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Prot. n. 12102 del 28.2.2013

Al Dirigente del Settore Servizi sociali
Ing. Ernesto Bernardini

p.c. al Commissario Straordinario
d.ssa Anna Maria Manzone

Ai Revisori legali dei Conti

Alla Responsabile del servizio gare e appalti

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 100 del 25.1.2013

Facendo seguito alla nota prot. n. 9753 del 15.2.2013 della Responsabile del servizio gare e appalti, ho proceduto ad esaminare la determinazione indicata in oggetto.

La detta determinazione revoca in autotutela la determina a contrarre n. 1565 del 17.8.2011 per l'affidamento della gestione del Servizio di assistenza domiciliare per disabili, annullando tutti gli atti di gara già pubblicati, nonché tutti gli atti ad esso consequenziali.

Dalla lettura della motivazione a base della revoca, nonché del capitolato speciale d'appalto della gara revocata, si ritiene necessario lo svolgimento di un supplemento di istruttoria sui seguenti punti:

1. In base a quali elementi si ritiene che il costo a base d'asta debba essere pari a 545.395,64 iva esclusa?
2. Gli art 8 e 16.2 del CSA non prevedono – come invece affermato nel corpo della motivazione - che in caso di assenza dell'utente – ipotesi peraltro remota a verificarsi trattandosi di utenti anziani che hanno necessità di rivolgersi ai servizi sociali – il servizio si consideri come non espletato da parte dell'aggiudicatario. Prevedono invece una cosa diversa e cioè che si tratti di un appalto a misura, per cui il corrispettivo sarà riferito al numero effettivo di ore di assistenza domiciliare effettuate.
3. Appare oltremodo discutibile la scelta di annullare un bando senza nel contempo bandire una nuova procedura di gara, soprattutto in considerazione del fatto che la precedente aggiudicataria del servizio ha continuato a gestirlo

anche dopo la naturale scadenza avvenuta il 31.8.2011, in seguito a reiterate proroghe illegittime.

Sull'ultimo punto si osserva inoltre che la scrivente, già con nota prot. n. 51301 del 2 agosto 2012 - che si allega - contestava rilievi di legittimità rispetto determinazioni n. 1092, 1093 e 1094 del 10 luglio 2012, a cui peraltro ne sono seguite ulteriori, che prorogavano i servizi di assistenza domiciliare per i mesi di giugno e luglio 2012. La proroga del termine di scadenza dei contratti, infatti, non è prevista da nessuna norma del codice dei contratti poiché, in sostanza, è una sorta di affidamento diretto fuori dai casi consentiti.

Per i motivi sopra indicati si contesta formalmente il contenuto della determinazione n. 100 del 25.1.2013 e si invita il dirigente in indirizzo a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità.

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Maria Letizia Pittari

